

# CAMMINI DI SPERANZA

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRISTIANI LGBT

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione "CAMMINI DI SPERANZA - Associazione nazionale cristiani LGBT" di seguito chiamata "Associazione".

L' Associazione è una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro e ha sede sociale a Roma.

#### Articolo 2 – Finalità

L'Associazione:

1. Promuove il dialogo e il confronto con tutte le Chiese cristiane nonché con tutte le associazioni ecclesiali e di ispirazione cristiana e con tutte le altre realtà laiche al fine di favorire una conoscenza approfondita sulla condizione e le vite delle persone Lesbiche, Gay, Bisex e Transex (da ora in poi LGBT) finalizzata alla conciliazione delle stesse con la fede cristiana e la comunità ecclesiale di appartenenza.
2. Fornisce mediante approfondimenti e studi, strumenti per la realizzazione di pastorali inclusive e volte a superare ogni contrapposizione, discriminazione, esclusione, stigma religioso tra le Chiese stesse e le persone LGBT e loro familiari, con lo scopo di giungere ad una loro piena integrazione nel tessuto ecclesiale ed a riconoscere quanto di buono, bello, giusto e santo vi sia anche nelle relazioni d'amore che esse esprimono.
3. Partecipa, insieme con altre organizzazioni internazionali, nazionali e locali, a iniziative di sensibilizzazione verso la società e le Chiese su temi attinenti la condizione LGBT, nelle loro relazioni con la fede e secondo uno spirito di dialogo, ricerca e rispetto reciproco.
4. Svolge attività di accoglienza e aiuto per la realizzazione delle persone e delle coppie, per lo sviluppo della loro spiritualità, finalizzati a perseguire una pienezza di vita che sappia coniugare l'affettività LGBT, la vita spirituale e l'impegno ecclesiale. Tutto ciò avviene attraverso il messaggio positivo e liberante del dettato evangelico e la proposta di un percorso che possa condurre ad una vita vissuta con naturalezza e fraternità, senza dover nascondere il proprio orientamento affettivo e sessuale.
5. Si rivolge a tutti i cristiani, indipendentemente dalla confessione o Chiesa di appartenenza ed è aperta a tutte le persone di buona volontà che, a prescindere dal genere, orientamento sessuale, identità di genere o credo religioso, si riconoscono nella finalità dell'Associazione.
6. Intende essere un luogo d'incontro e di riflessione su tutte le questioni riguardanti il rapporto tra fede e sessualità e di accoglienza e di sostegno per le famiglie dei cristiani LGBT, che affrontino momenti di difficoltà nella loro vita di fede a causa dell'orientamento sessuale del proprio familiare.
7. Si richiama ai principi della solidarietà tra uguali rifiutando ogni forma di discriminazione e propone come modelli di convivenza civile e religiosa la logica del dialogo e del sostegno reciproco, aperto alla discussione ed alla risoluzione pacifica e pacificante dei conflitti.

8. Si propone altresì di promuovere la crescita spirituale e culturale dei cristiani LGBT verso una fede consapevole ed una vita più piena perché più vera, trasparente, libera ed in comunione con tutta la comunità cristiana di appartenenza.
9. Promuove iniziative di studio, ricerca, informazione e produzione di opere e manifestazioni culturali ed artistiche .
10. Favorisce e realizza attività educative e di istruzione, corsi di formazione e aggiornamento .
11. Promuove, organizza e finanzia direttamente o indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione.
12. Costituisce, promuove e sviluppa l'attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica.
13. Promuove iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe.
14. L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

È esclusa qualsiasi finalità partitica.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

### **Articolo 3 – I Soci**

Possono presentare domanda di adesione come “soci ordinari” le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

E' prevista la possibilità che gruppi locali, organismi, enti ed associazioni, che esprimano finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto, aderiscano all'Associazione. Questi potranno aderire secondo forme e modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.

I soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Possono inoltre aderire dell'Associazione, con la qualifica di “soci onorari”, su nomina del Consiglio direttivo, persone che per professionalità, competenza, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Regolamento interno individua per tali soci le opportune modalità di partecipazione alla vita associativa.

### **Articolo 4 - Ammissione dei soci**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Avverso il rifiuto della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci durante la prima seduta utile.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Articolo 5 - Quote sociali**

I soci ordinari devono versare le quote associative annuali e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola con tali versamenti. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile. Il valore della quota associativa è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di previsione e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il mantenimento della qualifica di socio ordinario è subordinata al pagamento della quota associativa annuale.

## **Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci, ordinari e onorari, hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione. Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'Associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

## **Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Il socio inadempiente o che agisce in danno dell'Associazione può essere sospeso e nei casi più gravi espulso dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo valuta ogni singolo caso e adotta i provvedimenti deliberando a maggioranza e operando la scelta con voto segreto.

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

## **Articolo 8 - Risorse economiche**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative versate annualmente dai soci;
- b) dai contributi di Enti pubblici o privati e di persone fisiche;
- c) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;
- d) da contributi di Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f) da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Articolo 9 – Il Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto Costitutivo e potrà essere incrementato da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni espressamente destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio dell'Associazione;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### **Articolo 10 - Esercizio sociale e rendiconto**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio direttivo, presenta per l'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese sostenute, con le rispettive pezze giustificative, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 20 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato o trasmesso ai soci con posta elettronica.

#### **Articolo 11 – Gli Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Legale Rappresentante
- d) il Portavoce
- e) il Segretario
- d) il collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato;
- e) il Comitato scientifico o gruppi di lavoro, ove nominati.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi

#### **Articolo 12 – L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. È costituita da tutti i soci ordinari e onorari in regola con il pagamento delle quote annuali di adesione, ognuno dei quali ha diritto di esprimere il proprio voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, comunicata anche via email, almeno 24 ore prima dello svolgimento dell'Assemblea, al Legale Rappresentante. L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno 1 volta l'anno entro il 30 aprile, su iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno ¼ dei soci, almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta della stessa ed approva il conto consuntivo ed il bilancio di previsione assieme ad altri eventuali punti all'ordine del giorno. Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno ¼ dei soci, almeno 30 giorni prima della data fissata per la per la seduta. Il Consiglio direttivo o i soci convocanti ne fissano i punti all'ordine del giorno.

Per convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria, il Consiglio direttivo delibera la data e l'ora della prima convocazione ed la data e l'ora della seconda convocazione, che possono avere luogo anche lo stesso giorno. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera (con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei ) a tutti i soci anche se sospesi

o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Legale Rappresentante, ove presente, o in sua assenza da un delegato del Consiglio direttivo. In assenza di tale delega l'Assemblea elegge un Presidente all'apertura della seduta. Il Presidente nomina un Segretario che cura la stesura del verbale della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza assoluta, esclusi i casi previsti dal presente Statuto.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) Discutere e definire, per propria iniziativa o tramite l'impulso del Consiglio direttivo, le strategie e le linee guida dell'Associazione per l'anno in corso ed a più lungo termine.
- b) Eleggere il Consiglio direttivo
- c) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- d) Valutare ed approvare eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti
- e) Esaminare e definire ricorsi di singoli soci contro l'espulsione decretata dal Consiglio direttivo.
- f) Decidere lo scioglimento dell'Associazione
- g) Prendere ogni altra decisione non espressamente attribuita ad altro organo dal presente Statuto

Tutte le decisioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Le modifiche del presente Statuto dovranno essere prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti in sede di Assemblea straordinaria.

All'Assemblea potranno partecipare, in veste di osservatori, i rappresentanti dei gruppi locali di Cristiani LGBT che abbiano deciso di non confluire nell'Associazione, nonché i rappresentanti di analoghe realtà estere.

### **Articolo 13 - Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti in base ad autocandidature, secondo le modalità stabilite con Regolamento. L'Assemblea può aumentare il numero dei membri del Consiglio portandoli a 7, in caso lo ritenga necessario per il corretto svolgimento delle attività dall'Associazione. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Nel Consiglio direttivo deve essere rispettata la rappresentanza di genere e ne fanno parte, ove possibile, persone di genere diverso. Nel caso di membri transgender si fa riferimento al genere in cui ci si identifica. Le sedute del Consiglio direttivo, che si possono tenere anche in audio o video conferenza, alle stesse condizioni previste per le sedute dell'Assemblea dei soci, sono valide solo con la presenza della maggioranza degli eletti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo individua al proprio interno le figure del Tesoriere, del Segretario, del Portavoce e del Legale Rappresentante, che può coincidere con la figura del Portavoce, ed eventualmente ogni altra figura ritenuta opportuna per la gestione dell'Associazione.

La decadenza dalla qualifica di socio per i motivi espressi all'art.7 comporta l'immediata decadenza anche dal Consiglio direttivo. L'assenza ingiustificata per almeno 5 sedute consecutive del Consiglio direttivo, comporta la decadenza automatica dalla qualifica di consigliere. Le dimissioni della maggioranza assoluta dei Consiglieri comporta la decadenza automatica del Consiglio direttivo. Il Legale Rappresentante convoca immediatamente l'Assemblea, da tenersi entro 30 giorni dalla decadenza, per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo. Il Legale Rappresentante resta comunque in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del nuovo Rappresentante Legale.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione ordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- b) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) il conferimento di procure generali e speciali e l'attribuzione di deleghe;
- e) la redazione di Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- g) delibera in ordine alla decadenza ai sensi dell'art. 7,
- h) instaura i rapporti di lavoro, per i quali fissa mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- i) Può istituire appositi gruppi di lavoro e comitati di esperti con il compito di studiare, concepire ovvero coadiuvare, le strategie e i programmi generali dell'Associazione; segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo delle attività, collaborare alla definizione della politica culturale.
- l) dare interpretazione autentica alle norme statutarie.

In caso di decadenza, dimissioni o scomparsa di un membro del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci, nella prima seduta utile, provvede alla surroga con un nuovo socio. Il nuovo consigliere decadrà comunque alla scadenza naturale del Consiglio direttivo di cui è stato chiamato a far parte.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea nei termini indicati nel Regolamento interno.

#### **Articolo 14 – Il Legale Rappresentante**

Il Legale Rappresentante rappresenta giuridicamente l'Associazione, ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Viene eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza assoluta dei consiglieri con voto palese. Ciascun consigliere può liberamente candidarsi alla guida dell'Associazione.

Il Rappresentante Legale convoca il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Il Legale Rappresentante ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o depositi e conti correnti postali in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Articolo 15 – Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali Consiglio Direttivo, assieme al Legale Rappresentante. Ha altresì il compito di tenere il registro dei soci e, insieme al Tesoriere, verificare la regolare iscrizione di ciascun socio. Ha il compito di conservare l'archivio degli atti sociali. Gli può essere attribuita ogni altra mansione, con delega da parte del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 16 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere tiene i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione. Verifica il pagamento delle quote di iscrizione dei soci, coadiuvato dal Segretario. Esercita il potere dispositivo sul conto corrente, secondo le linee d'indirizzo proposte dal Consiglio.

Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio direttivo per l'approvazione.

Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi. Gli può essere attribuita ogni altra mansione, con delega da parte del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 17 – Il Portavoce**

Il Portavoce interviene nelle occasioni di visibilità esterna e con i media. È un membro del Consiglio direttivo ed è individuato dal Consiglio stesso dal quale riceve il mandato per svolgere la sua funzione. Il portavoce esprime posizioni condivise col Consiglio e lo spirito dell'Associazione stessa.

### **Articolo 18 - Il collegio dei revisori dei conti**

E' un organo facoltativo, la cui costituzione può essere deliberata dall'Assemblea dei soci. Il numero di membri, i criteri di nomina e la durata dell'incarico sono stabiliti con la relativa deliberazione dell'Assemblea. Il collegio controlla la contabilità sociale e ha potere di accesso a ogni informazione sulla gestione dell'Associazione, riferendo all'Assemblea con una relazione annuale.

### **Articolo 19 – Articolazione territoriale.**

L'Associazione persegue la sua missione e le sue finalità anche attraverso circoli locali e regionali definiti con apposito Regolamento.

I circoli territoriali possono proporre e realizzare progetti pertinenti al proprio territorio, secondo un percorso propositivo e approvativo che sarà normato nel Regolamento.

Il Regolamento sull'articolazione territoriale potrà prevedere sistemi di delega in base ai quali il Consiglio direttivo potrà delegare i propri poteri previsti dal presente statuto.

### **Articolo 20 – Il Simbolo**

L'Associazione è rappresentata da un simbolo distintivo composto da una parte figurativa e una parte testuale. Il simbolo è adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo che ne dispone anche l'utilizzo.

### **Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci riuniti in seduta straordinaria a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Il patrimonio residuo verrà devoluto ad una Associazione o Ente che persegua finalità similari o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **Articolo 22 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia di comitati e associazioni. In caso di controversie il Foro competente è quello di Roma.